

NORMATIVA SU “AMMONTARE MINIMO DEI COMPENSI”

1. Ammontare minimo dei compensi corrisposti (rif. art. 2.1.1. e seguenti del Regolamento Tecnico Esecutivo)

1.1 L'ammontare minimo complessivo dei compensi lordi in denaro che ciascuna società deve corrispondere nella stagione sportiva ai giocatori e tecnici della prima squadra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.1.1. e seguenti (da 2.1.1 a 2.1.5) del Regolamento Tecnico Esecutivo, sarà determinato annualmente dall'Assemblea entro il 15 Giugno con validità per la stagione sportiva successiva.

2. Adempimenti e verifiche nel corso della stagione

2.1 Ogni società comunica alla Legadue, su apposito modulo predisposto dalla medesima, entro il 20 Febbraio di ogni stagione sportiva, i compensi lordi in denaro, pagati entro la predetta data e maturati fino al 31 Gennaio precedente. La relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata dal soggetto responsabile del controllo contabile della stessa (il Presidente del Collegio Sindacale se a questo organo è stato affidato il controllo contabile della società, oppure il revisore unico o il legale rappresentante della Società di Revisione incaricata dal controllo contabile o suo delegato) il quale attesta la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili, la regolare tenuta della contabilità e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

2.2 Alla predetta data del 20 Febbraio le società devono avere effettivamente corrisposto almeno il 50% dell'ammontare minimo complessivo dei compensi lordi in denaro da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea. Tale importo deve essere comprensivo anche dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri assicurativi a carico delle società.

2.3 In caso di violazione di tale obbligo, emergente dalla dichiarazione di cui al primo comma ovvero dagli eventuali controlli contabili successivi disposti anche a campione, dal Presidente della Legadue, la società è passibile di una sanzione pecuniaria di ammontare pari alla differenza fra il 50% dell'importo minimo di spesa stabilito e la somma effettivamente corrisposta. In caso di dichiarazione mendace, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo.

In caso di omessa dichiarazione, la sanzione pecuniaria è pari al 50%

dell'importo minimo di spesa stabilito.

3. Adempimenti e verifiche per la permanenza nella Legadue

3.1 Costituisce condizione ostativa alla permanenza nella Legadue ed alla iscrizione al campionato professionistico di Legadue della stagione successiva, l'effettiva corresponsione, entro il 20 Giugno di ogni stagione sportiva, di compensi lordi in denaro maturati fino al 31 Maggio precedente per un ammontare complessivo inferiore al 75% dell'importo minimo di spesa stabilito.

3.2 A tal fine ogni società comunica alla Legadue, su apposito modulo predisposto dalla medesima, entro il 20 giugno, i compensi lordi in denaro, pagati entro la predetta data e maturati fino al 31 maggio precedente. La relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata dal soggetto responsabile del controllo contabile della stessa il quale attesta la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili, la regolare tenuta della contabilità e la veridicità delle informazioni in essa contenute. Il mancato deposito della dichiarazione equivale al mancato versamento di almeno il 75% dell'ammontare minimo complessivo dei compensi lordi da corrispondere stabilito annualmente dall'Assemblea.

3.3 In sede di ammissione al campionato successivo, le società che avessero dichiarato di aver corrisposto al 20 giugno una cifra pari o superiore al 75%, ma inferiore all'ammontare minimo stabilito dall'assemblea, dovranno dichiarare di impegnarsi a versare tale differenza entro e non oltre il 30 settembre successivo. Dette società, successivamente, dovranno, entro il 20 ottobre, provvedere a comunicare alla Legadue, su apposito modulo predisposto dalla medesima, di aver provveduto a versare l'importo mancante. La relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata dal soggetto responsabile del controllo contabile della stessa il quale attesta la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili, la regolare tenuta della contabilità e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

3.4. In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione o di invio di una dichiarazione attestante l'effettuazione di versamenti complessivi per un ammontare inferiore rispetto a quello dovuto ai sensi dell'art. 3.3, la società è passibile di una sanzione pecuniaria pari alla differenza tra l'ammontare minimo complessivo dei compensi lordi da corrispondere stabilito annualmente dall'Assemblea e quanto effettivamente versato da accertare, se necessario, da parte del Presidente.

4. Condizioni per il tesseramento

4.1 Successivamente al 20 settembre di ogni stagione sportiva, il deposito dei moduli per il tesseramento di atleti e allenatori deve essere accompagnato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e, se diverso, anche dal soggetto responsabile del controllo contabile della stessa attestante, alla data del deposito, che i ratei degli stipendi lordi in denaro di tutti gli atleti e allenatori professionisti già tesserati ed i relativi oneri fiscali contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono stati integralmente pagati per la stagione corrente nei termini di legge e di contratto.

Con la sottoscrizione della dichiarazione il legale rappresentante ed il soggetto responsabile del controllo contabile attestano la corrispondenza dei dati indicati con le risultanze delle scritture contabili, la regolare tenuta della contabilità e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

4.2 In caso di mancanza o incompletezza di tale dichiarazione, la Legadue legittimamente rifiuta il tesseramento.

4.3 Successivamente al 20 settembre di ogni stagione sportiva, è inibito il tesseramento di nuovi atleti e allenatori alle società che, alla data del deposito dei relativi moduli, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano subito provvedimento di morosità da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal o dai relativi creditori;
- b) abbiano subito la condanna al pagamento di somme in base a lodo arbitrale o provvedimento d'ingiunzione del CPCA ai sensi del vigente accordo collettivo "Giocatori Professionisti", salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal relativo creditore;
- c) abbiano subito la condanna al pagamento di somme in base a lodo arbitrale di Legadue od a lodo arbitrale federale esecutivo, salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal relativo creditore;
- d) non abbiano provveduto a reintegrare la garanzia fidejussoria nel termine stabilito dall'art. 2.1 h) del Regolamento Tecnico Esecutivo.

4.4 Fino a quando perdurino le condizioni sub a), b), c), d) la Lega legittimamente rifiuta il tesseramento.

5. Poteri di controllo

Il potere di controllo del rispetto dei parametri economici e finanziari indicati

negli articoli precedenti è demandato al Presidente della Legadue, ai sensi della presente normativa sui “parametri economici e finanziari” e dell’articolo 2.1.1 e seguenti (da 2.1.1 a 2.1.5) del Regolamento Tecnico Esecutivo. Il Presidente potrà avvalersi di consulenti e/o Società di revisione di propria fiducia con la facoltà di addebitare il costo alla Società oggetto del controllo qualora la società ometta di inviare le dichiarazioni prescritte o le stesse risultino mendaci.